


Ministero della Salute

0014441-P-07/07/2008

DGSA



CEME



Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli
alimenti

Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario

Uffici III- VIII

dell'ex Ministero della Salute

UFFICI VETERINARI PER GLI ADEMPIMENTI
COMUNITARI
LORO SEDI

ASSESSORATI ALLA SANITA'
DELLE REGIONI E DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
LORO SEDI

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
SEDE


E. P.C.

AMBASCIATA DI GERMANIA IN ITALIA

CESME
c/o IZS ABRUZZO E MOLISE
TERAMO

ILZZ.SS.
LORO SEDI

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LE
EMERGENZE ZOOTECNICHE
Dr E. Iani



UFFICIO III
DIPARTIMENTO

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
LORO SEDI

ALLEGATI: certificazione sanitaria suppletiva.

Oggetto: Protocollo per la movimentazione verso l'Italia di vitelli di età inferiore ai 90 giorni provenienti da zone di restrizione per la Blue Tongue della Germania

Si informano le SS.LL. che è stato sottoscritto il Protocollo in oggetto tra il Ministero dell'Alimentazione, Agricoltura e Tutela del Consumatore della Repubblica Federale di Germania e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali della Repubblica italiana.

Sulla base dell'intesa intercorsa è consentita la movimentazione da zone di restrizione per la Blue tongue della Germania verso l'Italia di animali della specie bovina di età inferiore ai 90 giorni, se gli stessi rispondono ai requisiti sanitari previsti dall'articolo 1 del Protocollo, di seguito riportati:

a. Vitelli nati da madri vaccinate,

oppure

b. Naturalmente immunizzati, sottoposti a test sierologici con esito positivo, ai sensi del Regolamento della Commissione del 26 ottobre 2007, n. 1266, e successive modifiche ed integrazioni (in particolare quelle apportate dal regolamento (CE) 394/2008 della Commissione del 30 aprile 2008,

oppure

c. Provenienti da aziende situate in un'area di 20km x 20km nella quale un programma di sorveglianza dimostri l'assenza di circolazione virale (58 bovini sentinella appartenenti a 8-10 aziende presenti nell'area e testati sierologicamente con esito negativo ogni 15 giorni). I dati devono essere trasmessi ogni 15 giorni all'autorità italiana competente.

oppure

d. Provenienti da aziende strutturate a prova di ingresso degli insetti vettori e nelle quali è dimostrata assenza di circolazione virale e nelle quali devono essere mantenuti per almeno 21 giorni. I dati devono essere trasmessi ogni 15 giorni all'autorità italiana competente.

e. Nel caso in cui i vitelli transitino per un centro di raccolta, devono essere rispettate le seguenti ulteriori specifiche garanzie sanitarie:

- il centro di raccolta deve essere situato in un'area di 20km x 20km in cui un programma di sorveglianza dimostri l'assenza di circolazione virale (58 bovini sentinella appartenenti a 8-10 aziende presenti nell'area e testati sierologicamente con esito negativo ogni 15 giorni). I dati devono essere trasmessi ogni 15 giorni all'autorità italiana competente;

oppure

- deve essere provata l'assenza di circolazione virale nello stesso centro di raccolta attraverso un sistema di animali sentinella, testati ogni 15 giorni

e

- i vitelli devono provenire da aziende corrispondenti ai requisiti del punto d. I dati devono essere trasmessi ogni 15 giorni all'autorità italiana competente.


I certificati sanitari di scorta TRACES delle partite dei bovini in oggetto devono riportare evidenziata, nel punto B1-2, la dicitura " *animali conformi all'articolo 8 (1) (b) del regolamento (CE) 1266/2007*". Le partite devono essere, inoltre, scortate da una specifica certificazione sanitaria suppletiva, il cui modello è riportato in allegato, attestante le condizioni sanitarie fissate dal Protocollo.

Per garantire la rintracciabilità di ogni singolo capo bovino costituente la partita, il certificato sanitario TRACES, anche nella sua versione elettronica, deve riportare al punto I.31 (identificazione degli animali) l'elenco dei marchi auricolari dei capi bovini.

Si invitano codesti Uffici e Assessorati, nell'ambito delle rispettive competenze, a informare con urgenza di quanto sopra i Servizi veterinari territorialmente competenti ai fini di una puntuale attuazione degli interventi di controllo a destino per la verifica della conformità delle partite spedite alle condizioni fissate dal protocollo in oggetto.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale



Ergänzende Gesundheitsbescheinigung für den Versand von Kälbern, die jünger als 90 Tage sind, aus Deutschland nach Italien gemäß Artikel 8 Abs. 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007

Certificazione sanitaria suppletiva di scorta per la movimentazione di vitelli di età inferiore ai 90 giorni dalla Germania in Italia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1266/2007

Bezugs-Nr. der Bescheinigung
Numero di riferimento del certificato

.....

Ich bestätige hiermit, dass jedes Tier der in der Bezugs-Bescheinigung genannten Tiere die Bestimmungen des Artikels 1 Nummer 1

Certifico che ogni animale elencato nel certificato di riferimento suindicato è conforme all'articolo 1, comma 1

Buchstabe / lettera a
Buchstabe / lettera b
Buchstabe / lettera c
Buchstabe / lettera d
Buchstabe / lettera e

des deutsch-italienischen Memorandums gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 erfüllt (Zutreffendes ist anzugeben).

dell'accordo italo-tedesco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1266/2007 (indicare la dicitura appropriata).

Amtstierarzt / Veterinario ufficiale

Name (in Großbuchstaben)
Nome e cognome (in stampatello)

Qualifikation und Titel
Titolo e qualifica

Lokale Veterinäreinheit
Unita veterinaria locale

Nummer der lokalen Veterinäreinheit
Numero dell'UVL

Datum
Data

Unterschrift
Firma

Siegel
Timbro

UK